APPROFONDIMENTO CIVILE

E’ illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a progetto legata alla identità sessuale della docente (Sentenza n. 9037/2022 del Tribunale di Roma)

Data pubblicazione: 25/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Una Professoressa [1] - assunta da una Scuola romana con un contratto di lavoro a progetto della durata di nove mesi, destinataria, solo dopo poche settimane, di una missiva di preavviso di risoluzione del rapporto, senza indicazione delle motivazioni - impugnava il predetto provvedimento perché, a suo dire, ***determinato da ragioni discriminatorie legate al suo stato di donna transessuale***.

LA DISCIPLINA SUL RECESSO UNILATERALE

Nel caso di specie, la possibilità del recesso unilaterale esercitabile da parte datoriale era previsto:

- sia il contratto stipulato fra le parti;

- sia il CCNL [2] applicabile al rapporto di collaborazione in esame.

Si precisa, altresì, che tale possibilità è, ormai, riconosciuta dalla giurisprudenza, in particolare nei rapporti incentrati sulla reciproca fiducia reciproca, e "*sull'intuitu personae*" - proprio come nel caso di specie - a patto che "*l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del Contratto*".

RECESSO LEGITTIMO O DISCRIMINATORIO?

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Fulcro della questione - *evidenziando come il recesso ad nutum non richieda nessun obbligo di motivazione* - è decifrare se nel caso in esame la società abbia esercitato il proprio diritto di recesso unilaterale per ragioni legate alla condizione di transessuale della ricorrente - e dunque per motivi discriminatori che sicuramente esulano dalla ratio della norma, integrando, viceversa, in tal caso un abuso del diritto - o piuttosto per motivi legati a scelte prettamente professionali, perfettamente lecite.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

A seguito di una istruttoria - dalla quale emergeva l'infondatezza e la debolezza dell'impianto difensivo della società convenuta [3] - il Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, accoglieva il ricorso [4], sul presupposto che:

"***può ritenersi adeguatamente provato che le ragioni che hanno indotto la società resistente a risolvere il rapporto di lavoro con docente, a pochi giorni dalla sua conclusione, siano ascrivibili proprio alla sua condizione di transessuale [...] magari motivate dal timore di perdere alunni a seguito di qualche protesta pervenuta da alcuni genitori***".

CONCLUSIONI

Fastidio e delusione, questi sono i sentimenti che chi scrive prova in questo momento.

Come è possibile che una persona venga ancora discriminata per il proprio orientamento sessuale?

Come è possibile che una Docente - nella specie Poetessa e anche vincitrice di un Concorso di Poesia Nazionale - ***sia giudicata, non già per il proprio rendimento, ma per le proprie scelte di vita/sessuali, che nulla attengono con il rapporto scolastico?***

Nel caso di specie, questa Docente ha avuto la forza di contrastare questa ingiustizia, ma non dobbiamo dimenticare chi, come la povera ***Cloe Bianco***, la Docente transgender che si era tolta la vita qualche anno dopo aver fatto coming out a scuola, dopo procedimenti disciplinari, dichiarazioni di **incompatibilità rispetto all'insegnamento** e **vessazioni e discriminazioni** da parte di genitori e colleghi.

NOTE

[1] Assistita dall'**avv. Silvia Claroni**.

[2] CCNLP FILINS-FINSEI_CISAL Scuola.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

[3] Sul punto, il Giudice tanto motiva: "*appare quantomeno prematuro un recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la scarsa capacità didattica,* ***senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi*** *e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni*".

[4] Condannando, altresì, l'Istituto scolastico a corrispondere alla docente 11 mila euro, l'equivalente degli stipendi non percepiti dal recesso al termine, fisiologico, del contratto di collaborazione.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati